



DIREZIONE CENTRALE
PREVENZIONE

SOVRINTENDENZA SANITARIA CENTRALE

A tutte le Strutture centrali e territoriali
p.c.: alla Segreteria del Direttore generale

Oggetto: Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 (art.83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Si fa seguito alla precedente nota, stesso oggetto, dello scorso 15 dicembre, prot. n. 3500 per rappresentare quanto segue.

Come precisato nella richiamata nota e nella circolare n. 44 dell'11 dicembre 2020, i datori di lavoro pubblici e privati non obbligati alla nomina di un medico competente¹, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell'Inail, entro il termine del 31 dicembre 2020.

In tale contesto è intervenuto il Decreto legge del 31 dicembre 2020, n. 183 ²(cd. Decreto milleproroghe) che all'art. 19 ha disposto che " *i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente* " .

Per effetto della citata disposizione normativa, i termini delle disposizioni inerenti la Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre la data del 31 marzo 2021.

¹ ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. a), d. lgs. 81/2008

² Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183 "Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea"

Ne discende, pertanto, che entro la predetta data, tutti i datori di lavoro pubblici e privati, non tenuti alla nomina del medico competente, ferma restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato emergenziale, potranno fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili alle strutture territoriali dell'Istituto, utilizzando l'apposito applicativo "Sorveglianza sanitaria eccezionale".

Le medesime richieste continueranno ad essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella succitata circolare n 44 dell'11 dicembre 2020.

Il Sovrintendente sanitario centrale
F.to Dr. Patrizio Rossi

Il Direttore centrale prevenzione
Ing. Ester Rotoli